COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

VIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTELLESSA

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

LUCIFREDI ed altri: Norme sull'approvazione progetti per la costruzione di opere igieniche. (1000) 61

PRESIDENTE 61, 62, 63

BARTOLE, *Relatore* 61

SCARONGELLA 62

MESSINETTI 62

GIARDINA, *Ministro della sanità* 63

Votazione segreta:

PRESIDENTE 63

La seduta comincia alle 9,20.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lucifredi ed altri: « Norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche » (1000).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Lucifredi ed altri: « Norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche ».

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BARTOLE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non ripeterò quanto ho già detto nella seduta del maggio scorso. Il problema può essere riassunto in questi termini. Con la legge del 10 giugno 1955, n. 854 si ebbe il decentramento delle funzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità in materia di costruzioni edilizie e tali compiti furono demandati agli organi periferici. Quando è stata poi approvata la legge istitutiva del Ministero della sanità, nell'articolo 2 si disse genericamente che la competenza di tutti i problemi sanitari, e quindi anche quelli riguardante l'edilizia sanitaria, spettava al Ministero della sanità. Con ciò non si voleva fare un passo indietro rispetto alla positiva esperienza acquisita con il decentramento. Fatto si è, però, che la norma viene interpretata dagli organi di controllo in maniera restrittiva, sicché oggi sono in attesa di approvazione oltre 500 progetti di edilizia presentati dagli ospedali: si tratta di opere di poco conto: costruzione di piccole fognature, di fontane, ecc.; ma secondo gli organi di controllo l'approvazione deve essere effettuata nientemeno che dal Ministero della sanità, che non può svolgere in breve tempo una mole di lavoro così vasta.

Il giorno prima dell'epoca in cui feci la relazione su questo provvedimento in Commissione, fu presentata una interrogazione del collega Natoli sullo stesso argomento al ministro dei lavori pubblici. Ed in quella sede l'onorevole Pecoraro, sottosegretario ai lavori pubblici, ha così risposto: « Al fine

peraltro di rendere ancora più agevole l'*iter* amministrativo dei progetti in parola, la direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali ritiene opportuno che si addivenga al decentramento, effettuandolo però in modo da non compromettere l'accuratezza e la consapevolezza dell'esame dei progetti dal punto di vista tecnico-sanitario, e si ripromette, pertanto, di inoltrare al più presto a codesto ufficio uno schema di disegno di legge che: 1°) demandi al medico provinciale ed al veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze, l'esame dei progetti di importo fino a 200 milioni e lasci al giudizio di detti funzionari l'avvalersi o meno del diritto di sentire, in merito, il parere del Consiglio provinciale di sanità; 2°) demandi al Consiglio superiore di sanità, per l'esame, i progetti di importo superiore ai 200 milioni ».

Così l'intenzione del Governo è apparsa più larga della mia e del collega Lucifredi, presentatore della proposta di legge. Noi infatti avevamo proposto una competenza in sede periferica di 150 milioni, così come stabilisce l'articolo 27 della legge sul decentramento del 1955. Di questo va data lode al Governo. Quando si iniziò la discussione nel maggio scorso, l'onorevole sottosegretario De Maria pregò di soprassedere perché era in corso di presentazione un disegno di legge in materia. Siccome il problema è urgente, venne prospettata all'onorevole sottosegretario la necessità di continuare la discussione sulla proposta di legge Lucifredi, se il Governo non avesse presentato il suo provvedimento in tempo utile.

Data l'urgenza del provvedimento, penso che la nostra Commissione debba fare il possibile per approvare subito la proposta di legge Lucifredi, in modo che anche il Senato la possa prendere in esame prima delle ferie estive.

Quanto alla formulazione della proposta, io mi permetto, dopo aver preso accordi con il sottosegretario per la sanità e con il sottosegretario per i lavori pubblici, di proporre un nuovo testo in due articoli del seguente tenore:

ART. 1.

I progetti per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche sono approvati:

a) dal Ministro per la sanità, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera è di importo superiore a lire 200 milioni;

b) dal medico provinciale, o dal veterinario provinciale secondo le rispettive attribuzioni, di concerto col provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera è di importo compreso fra 50 milioni e 200 milioni;

c) dal medico provinciale, o dal veterinario provinciale secondo le rispettive attribuzioni, di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, se l'intera opera è di importo inferiore a 50 milioni.

Sui progetti di massima o esecutivi delle opere suddette devono esprimere parere:

a) il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato tecnico amministativo presso i provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale è compresa fra i 50 e i 200 milioni;

b) il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale è superiore a 200 milioni.

ART. 2.

Il Ministro per la sanità, il medico provinciale o il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze ad approvare i progetti di cui al precedente articolo, dichiarano la pubblica utilità e, quando occorre, la indifferibilità ed urgenza delle relative opere, anche ai fini dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCARONGELLA. Noi esprimiamo il nostro voto favorevole alla proposta di legge anche perché essa risponde all'esigenza di un decentramento amministrativo che noi sosteniamo. Anzi preghiamo il Presidente della Commissione affinché si faccia parte diligente al fine di ottenere la convocazione della competente Commissione sanità ed igiene del Senato onde possa esaminare questo provvedimento e vararlo così al più presto.

MESSINETTI. Anche noi siamo favorevoli a questa proposta di legge. Abbiamo una sola preoccupazione ed è quella del parere del consiglio provinciale di sanità; perché mentre il consiglio provinciale di sanità si riunisce quando vuole, vale a dire ogni cinque, sei, sette mesi, il provveditorato alle opere pubbliche ha uno scadenzario, mi sembra ogni venti giorni. Ecco perché vorrei pregare il ministro Giardina affinché faccia pressione sui medici provinciali onde il consiglio provinciale di sanità si riunisca al più presto possibile. Mi sembra, però, che il medico provinciale allo stato attuale non può convo-

care il consiglio provinciale di sanità in quanto tale competenza spetta al prefetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Il disegno di legge concernente i consigli provinciali di sanità sarà presentato entro questo mese al Consiglio dei ministri in modo che possa essere approvato dal Parlamento alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive. Ciò premesso, dichiaro che il Governo è favorevole all'approvazione della proposta in legge in esame nel testo predisposto dal relatore.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli che in mancanza di osservazioni ed emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

I progetti per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche sono approvati:

a) dal Ministro per la sanità, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera è di importo superiore a lire 200 milioni;

b) dal medico provinciale, o dal veterinario provinciale secondo le rispettive attribuzioni, di concerto col provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera è di importo compreso fra 50 milioni e 200 milioni;

c) dal medico provinciale, o dal veterinario provinciale secondo le rispettive attribuzioni, di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, se l'intera opera è di importo inferiore a 50 milioni.

Sui progetti di massima o esecutivi delle opere suddette devono esprimere parere:

a) il consiglio provinciale di sanità e il comitato tecnico amministrativo presso i provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale è compresa fra i 50 e i 200 milioni;

b) il consiglio uperiore di sanità e il consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale è superiore a 200 milioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Ministro per la sanità, il medico provinciale o il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze ad approvare i progetti di cui al precedente articolo, dichiarano la pubblica utilità e, quando occorre, l'indifferibilità ed urgenza delle relative opere, anche ai fini dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

LUCIFREDI ed altri: « Norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche » (1000):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Andreucci, Angelini Ludovico, Azimonti, Barbaccia, Barberi Salvatore, Barbieri Orazio, Baroni, Bartole, Beltrame, Borellini Gina, Caponi, Capua, Cengarle, Ceravolo Domenico, Ceravolo Mario, Cortese Giuseppe, Cotellessa, Cucco, Delfino, De Pascalis, Ferrara, Ferrari Giovanni, Forlani, Gennai Tonietti Erisia, Lapenna, Lattanzio, Merlin Angelina, Messinetti, Minella Molinari Angiola, Montanari Otello, Pino, Quintieri, Re Giuseppina, Romano Bruno, Santarelli Ezio, Sartor, Scarongella e Sorgi.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI